

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3056 di giovedì 28 marzo 2013

Le novità relative alla tutela degli esposti a campi elettromagnetici

Lavoratori esposti ai campi elettromagnetici: le implicazioni della classificazione nel Gruppo 2B IARC dei campi da 30 kHz a 300 GHz e dei futuri aggiornamenti della Direttiva 2004/40/CE. Le disposizioni generali e specifiche del Testo Unico.

Torino, 28 Mar ? In questi anni diverse ricerche hanno riguardato la tutela della salute correlata all'esposizione ai **campi elettromagnetici**. E lo stesso legislatore europeo si sta muovendo per future operazioni di aggiornamento della relativa Direttiva comunitaria 2004/40/CE.

Affrontiamo questi aspetti attraverso una comunicazione presentata al 74° Congresso Nazionale SIMLII "2011 - Dall'Unità d'Italia al Villaggio Globale. La Medicina del Lavoro di fronte alla globalizzazione delle conoscenze, delle regole, del mercato" (Torino, 16-19 novembre 2011), pubblicata sul supplemento al numero di luglio/settembre 2011 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia.

Nella comunicazione "**Implicazioni per la tutela della salute dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici**", a cura di F. Gobba (Cattedra di Medicina del Lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia), viene affrontata sia la recente classificazione delle radiofrequenze (30 kHz - 300 GHz) nel Gruppo 2B [1] IARC che la proposta di aggiornamento della Direttiva 2004/40/CE. Specialmente con riferimento alle implicazioni in termini di misure per la tutela della salute dei lavoratori.

La comunicazione ricorda che la normativa alla base delle misure specifiche per la protezione dei lavoratori dai rischi di **esposizione a campi elettromagnetici** (CEM) è il Titolo VIII del D.Lgs 81/2008 (integrato dal cosiddetto decreto correttivo 106/2009) che costituisce il recepimento italiano della Direttiva Comunitaria 2004/40/CE.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30031] ?#>

Nel **Capo I del Titolo VIII**, dedicato alle "Disposizioni generali sulla protezione dal rischio da agenti fisici", viene introdotto il concetto di *gruppi con particolare sensibilità al rischio*, "laddove viene stabilito che le misure previste dall'art. 182 (Disposizioni miranti a eliminare o ridurre i rischi, ndr) devono tenere conto anche delle *esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori* (art. 183). E si indica che (art.184) "i lavoratori esposti a rischi derivanti dall' esposizione a rischi fisici, debbono essere informati e formati sui risultati della valutazione, sui possibili rischi da esposizione, incluse le condizioni di maggiore suscettibilità e controindicazioni all'esposizione, sulle modalità per individuare e segnalare gli effetti avversi, sulle circostanze nelle quali hanno diritto a una sorveglianza sanitaria, sulle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione, inclusa la segnaletica relativa, e sull'uso corretto dei dispositivi di protezione e relative indicazioni e controindicazioni sanitarie". Se non esiste una prassi acquisita sul contenuto dell'informazione e formazione dei lavoratori, "è da ritenere che un'informazione completa dovrebbe comprendere anche un'equilibrata presentazione delle conoscenze sugli eventuali effetti cronici sospettati (inclusa quindi la classificazione IARC relativa ad ELF [2] e RF, con le motivazioni). Indicazioni al proposito possono essere reperite nelle *Linee di indirizzo per la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a Radiazioni Non Ionizzanti* proposte dall'AIRM".

Rimandando ad una lettura integrale della comunicazione (si parla anche di valutazione dei rischi e di sorveglianza sanitaria) ci soffermiamo sul **Capo IV** dove vengono presi in considerazione in modo specifico i campi elettromagnetici.

Ricordiamo a questo proposito che la Direttiva 2012/11/UE ha rinvio dal 30 aprile 2012 al 31 ottobre 2013, il termine per il recepimento da parte degli Stati membri della Direttiva 2004/40/CE. Proroga che vale anche per il Capo IV Titolo VIII del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 306, D.Lgs. 81/2008) [3].

In relazione al Capo IV la comunicazione indica che le **misure** previste dal Testo Unico, "riprendendo l'impostazione della Direttiva Comunitaria 2004/40 CE, sono mirate alla protezione dagli effetti considerati certi (...*conosciuti*...) e che hanno una ricaduta in termini sanitari (*rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine*). Si tratta essenzialmente degli **effetti di tipo deterministico indotti da esposizioni elevate**". E il Capo IV specifica anche che "le misure previste sono volte alla prevenzione degli effetti avversi causati '*... dalla circolazione di correnti indotte, dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto ...*' (Art. 206)".

Se il **Campo di applicazione** per i CEM è specificato nell'art. 206, nell'art. 208 sono introdotti i '**Valori limite di esposizione**' ed i Valori di azione, che sono riportati nell'allegato XXXVI.

Ed è presumibile che la revisione della Direttiva 2004/40/CE, se approvata, comporterà proprio delle variazioni a questi limiti. Tuttavia "fino all'approvazione de testo definitivo, ed al recepimento in Italia di eventuali nuovi limiti", non vi sono novità relative all'entrata in vigore, né ai valori stessi.

L'autore riporta altri articoli significativi del Capo IV:

- l'**art. 209** dove sono incluse indicazioni più dettagliate per la "Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi": "ad es., sono previste le modalità per la valutazione o misurazione dei rischi, facendo riferimento a norme specifiche (ad es. del CENELEC), oppure, in caso di carenza, alle buone prassi";
- gli **articoli 210 e 217** "forniscono le disposizioni relative alle misure per la prevenzione e protezione dei rischi, richiamando esplicitamente a tenere conto delle esigenze dei 'lavoratori particolarmente sensibili al rischio';
- nell'**art. 211** si parla ancora di sorveglianza sanitaria (SS): "ne viene definita la periodicità, che è annuale o più frequente, se ritenuto necessario dal Medico competente. Anche per la SS preventiva e periodica, il cui obbligo non è ancora in vigore, non esiste una prassi acquisita, ma indicazioni al proposito possono essere reperite nelle già citate *Linee di indirizzo per la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a Radiazioni Non Ionizzanti* dell'AIRM".

Venendo infine alla recente **classificazione nel Gruppo 2B IARC dei CEM da 30 kHz a 300 GHz**, tale classificazione "non risulta introdurre significative variazioni per quanto riguarda la gran parte delle misure derivanti dal Titolo VIII, anche se sembra necessario tenerne conto almeno per quanto riguarda la informazione e formazione dei lavoratori".

Pertanto ? continua la comunicazione ? "considerando che le misure generali di tutela previste dal Capo III, Sezione I, del D.Lgs. 81/2008 comprendono 'la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza' (Art. 15), la classificazione nel gruppo 2B delle RF (oltre a quella delle ELF) non può che costituire una ragione per porre una **particolare attenzione all'eliminazione di esposizioni indebite**, ed anche ad una minimizzazione dell'esposizione, secondo i criteri generali enunciati nell'art. 15 stesso". In particolare "nel caso dell'esposizione a RF (radiofrequenze, ndr) da uso di telefoni cellulari su autoveicoli, peraltro, una minimizzazione sarebbe di particolare utilità, anche in relazione all'aumento del rischio di incidenti stradali, connesso con interferenze sulla performance".

" Implicazioni per la tutela della salute dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici", a cura di F. Gobba (Cattedra di Medicina del Lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia)", comunicazione al 74° Congresso Nazionale SIMLII "2011 - Dall'Unità d'Italia al Villaggio Globale. La Medicina del Lavoro di fronte alla globalizzazione delle conoscenze, delle regole, del mercato", pubblicata in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXIII n°3, supplemento, luglio/settembre 2011 (formato PDF, 47 kB).

RTM

[1] Sospetti cancerogeni umani

[2] Extremely Low Frequency

[3] Si ricorda che benché l'entrata in vigore del Capo IV sia prevista per il 31/10/2013 e non siano quindi richiedibili e sanzionabili gli obblighi specificatamente stabiliti al suo interno, resta valido il principio generale di cui all'art.28 ribadito relativamente agli agenti fisici all'art.181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici ed all'attuazione delle appropriate misure di tutela.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it